



***Città Metropolitana di Reggio Calabria***

**Regolamento della Città Metropolitana di Reggio Calabria per la disciplina della gestione e della concessione dei beni mobili iscritti in pubblici registri e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata**

Approvato con Delibera di Consiglio della Città Metropolitana n. 7 del 20/03/2018  
come modificato ed integrato con Delibera di Consiglio della Città Metropolitana n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **TITOLO I - *Capo I***

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Principi

Art. 3 - Oggetto

### *Capo II*

Art. 4 - Enti beneficiari. Assegnazione a terzi dei beni immobili confiscati

Art. 5 - Redazione e pubblicazione dell'elenco dei beni disponibili

Art. 6 - Commissione per la concessione dei beni confiscati alla 'ndrangheta ed alle altre forme di criminalità organizzata

## **TITOLO II - *Capo I***

Art. 7 - Richiesta di concessione in uso dei beni immobili . Avviso pubblico - Modalità e termini

Art. 8 - Procedimento di concessione beni immobili confiscati

### *Capo II*

Art. 9 - Richiesta di concessione in uso dei beni mobili iscritti in pubblici registri. Avviso pubblico - Modalità e termini

Art. 10 - Procedimento concessione beni mobili iscritti in pubblici registri

### *Capo III*

Art. 11 - Parametri per la valutazione delle domande

Art. 12 - Concessione dei beni immobili e dei beni mobili iscritti in pubblici registri

Art. 13 - Obblighi del concessionario

Art. 14 - Durata

Art. 15 - Divieto di sub-concessione e di cessione del contratto

Art. 16 - Controlli

Art. 17 - Potere sanzionatorio

Art. 18 - Azione risarcitoria

Art. 19 - Utilizzo della piattaforma dei beni confiscati

## **TITOLO III**

Art. 20 – Foro competente

Art. 21 - Entrata in vigore

Art. 22 - Norma transitoria e finale

# **TITOLO I**

## **Capo I**

### **Art. 1 - Finalità**

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, in conformità alle finalità del vigente c.d. codice antimafia e ss.mm.ii. promuove il riuso per finalità istituzionali e sociali, dei beni immobili e dei beni mobili iscritti in pubblici registri confiscati alla 'ndrangheta ed alle altre forme di criminalità organizzata, entrati a far parte del patrimonio indisponibile della Città Metropolitana, come strumento di sviluppo e di riscatto del territorio e come attestazione della rivalsa sociale della legalità sulla criminalità e intervento di sviluppo locale, in relazione alle politiche di promozione sociale, culturale, ambientale, nonché alle politiche di crescita economica e di occupazione, atte a combattere il disagio sociale e l'emarginazione.

2. Promuove altresì l'uso per finalità istituzionali dei beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 48 comma 7 bis introdotto nel c.d. codice antimafia dalla Legge n° 161 del 17 ottobre 2017.

3. Sostiene e promuove l'istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate presso la Prefettura di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 41 ter introdotto nel c.d. codice antimafia dalla Legge n° 161 del 17 ottobre 2017.

### **Art. 2 - Principi**

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, per il perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente regolamento, conforma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, di trasparenza e di libera concorrenza tra privati nel rapportarsi ad essa.

### **Art. 3 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, in conformità con le norme previste dal vigente codice antimafia e ss.mm.ii., disciplina le procedure, le modalità, i criteri e le condizioni per la destinazione, l'utilizzo e l'assegnazione, da parte della Città Metropolitana, in favore dei soggetti indicati dall'art. 48 del codice antimafia, dei beni mobili iscritti in pubblici registri e dei beni immobili confiscati alla 'ndrangheta ed alle altre forme di criminalità organizzata che l'Ente non intende utilizzare per fini propri nonché per l'uso istituzionale dei beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati di cui all'art. 48 comma 7 bis introdotto nel c.d. codice antimafia dalla Legge n° 161 del 17 ottobre 2017.

## Capo II

### **Art. 4 - Enti beneficiari. Assegnazione beni immobili confiscati**

1. La Città Metropolitana assegna i beni immobili confiscati alla 'ndrangheta ed alle altre forme di criminalità organizzata, entrati a far parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per finalità istituzionali, mediante provvedimento di concessione in uso in favore dei soggetti indicati dall'art. 48 comma 3 del Decreto Legislativo n° 159/2011 (c.d. codice antimafia) e ss.mm.ii., e per il perseguimento di finalità sociali ovvero di finalità di lucro. In caso di concessione di immobili confiscati per finalità di lucro, sussiste in capo alla Città metropolitana il vincolo di reimpiego dei proventi percepiti per il perseguimento di finalità sociali \*

*\*Art.modificato con delibera CM n.\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

### **Art. 5 - Redazione e pubblicazione elenco beni confiscati disponibili**

1. Il Settore competente in materia della Città Metropolitana di Reggio Calabria provvederà, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, a redigere un apposito elenco dei beni mobili iscritti in pubblici registri e dei beni immobili acquisiti al patrimonio dell'Ente a seguito di confisca per fatti di mafia ai sensi del Decreto Legislativo n° 159/2011 e ss.mm.ii. entrati a far parte del patrimonio indisponibile della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
2. Il suddetto elenco dovrà essere pubblicato con adeguate forme e in modo permanente sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
3. Tutti i beni immobili censiti nell'elenco devono essere catalogati con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione e devono riportare i dati concernenti, la natura, l'estensione, il valore, la consistenza, la destinazione e lo stato d'uso del bene, nonché, in caso di assegnazione già avvenuta a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione.
4. L'elenco dei beni immobili su richiamati deve essere diviso in due sezioni distinte: una dedicata ai beni non ancora assegnati ed una dedicata ai beni già assegnati e dovrà essere redatto ai sensi dell'art. 48 comma 3 lettera c) del nuovo codice antimafia e ss.mm.ii. ed aggiornato con cadenza mensile.
5. Tutti i beni mobili iscritti in pubblici registri saranno censiti e catalogati per modello, cilindrata, anno di immatricolazione e stato d'uso del bene nonché, in caso di assegnazione già avvenuta a terzi, di dati identificativi del concessionario, degli estremi, dell'oggetto e della durata dell'atto di concessione ed il relativo elenco sarà aggiornato con cadenza mensile.
6. Entrambi i su richiamati elenchi, saranno comunque aggiornati dal settore competente

in materia, ogni qualvolta verranno acquisiti al patrimonio dell'Ente nuovi beni assegnati dall'ANBSC.

## **Art. 6 - Commissione per la concessione dei beni confiscati alla 'ndrangheta ed alle altre forme di criminalità organizzata**

La "Commissione per la concessione dei beni confiscati alla 'ndrangheta ed alle forme di criminalità" è un organo consultivo composto da 8 (otto) membri, 7 (sette) dei quali con diritto di voto.

2. Sono membri di diritto della Commissione, con diritto di voto, il Consigliere delegato ai beni confiscati della Città Metropolitana, il Consigliere nominato dal Gruppo Consiliare più numeroso ed il Consigliere nominato dai Gruppi Consiliari meno numerosi.

3. E' membro di diritto, senza diritto di voto, il Dirigente del settore competente per materia o il funzionario da egli delegato.

4. I restanti quattro membri della Commissione, con diritto di voto, vengono nominati seguendo le procedure stabilite dal "Regolamento degli indirizzi e delle procedure per le nomine, le designazioni e le revoche dei rappresentanti della Città Metropolitana di Reggio Calabria presso organismi partecipati" e dagli artt. 27 comma 2° lett. j, 30 lett. f e 35 dello Statuto della Città metropolitana di Reggio Calabria, tra:

- Soggetti di comprovata esperienza maturata nel campo delle attività sociali;
- Rappresentanti di Enti ed Associazioni maggiormente riconosciuti per la lotta ad ogni forma di criminalità;
- Rappresentanti o componenti di altri Enti pubblici statali che abbiano attinenza con la materia trattata;

5. I componenti della Commissione durano in carica per tutto il mandato della consiliatura della Città metropolitana, sono nominati con decreto dal Sindaco della Città Metropolitana entro 6 mesi dall'elezione dello stesso, svolgono ogni funzione a titolo gratuito, senza oneri a carico dell'Ente e non hanno diritto ad alcun rimborso spese.

6. La convocazione dei componenti della Commissione è curata dal Settore dell'Ente che ha istruito la procedura di nomina degli stessi componenti. Al primo insediamento della Commissione, il Dirigente componente di diritto di cui al comma 3 del presente articolo, procederà ad individuare il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione, scelti a maggioranza tra i componenti della Commissione aventi diritto al voto. La Commissione procederà anche alla nomina di un Segretario scelto tra il personale interno dell'amministrazione del Settore Affari Istituzionali e/o del Settore Patrimonio dell'Ente. Il Segretario si occupa sia della redazione dei verbali delle riunioni che di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi necessari per le successive convocazioni della Commissione

da parte del Presidente.

7. Nell'esercizio delle proprie funzioni la Commissione rende pareri obbligatori non vincolanti, potendo da essi discostarsi il Sindaco Metropolitan in sede di adozione di delibera di assegnazione dei beni, nel caso di più di un soggetto richiedente, motivandone l'assegnazione a soggetto diverso da quello indicato dalla Commissione.\*

\*Art.modificato con delibera CM n.\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## TITOLO II

### Capo I

#### **Art. 7 - Richiesta di concessione in uso dei beni immobili.**

##### **Avviso pubblico - Modalità e termini**

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento la concessione dei beni, ai soggetti di cui all'art. 48 comma 3 del codice antimafia, avverrà sulla base di una procedura ad evidenza pubblica.
2. A tal fine verrà pubblicato apposito avviso da parte del Settore competente in materia della Città Metropolitana di Reggio Calabria. I soggetti interessati dovranno presentare domanda di concessione in uso entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sull'albo on-line della Città Metropolitana.
3. La richiesta di partecipazione deve essere inviata esclusivamente tramite il portale web "*beni comuni e confiscati*" della Città Metropolitana di Reggio Calabria (<https://www.cittametropolitana.rc.it>) all'interno della relativa sezione e previa creazione di apposito profilo sulla piattaforma.
4. Fino alla piena operatività del portale web "*beni comuni e confiscati*" di cui al comma precedente, la richiesta di concessione dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it) e dovrà essere compilata in carta semplice, firmata dal legale rappresentante e indirizzata alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, settore di riferimento.
5. In ogni caso per la presentazione della domanda di concessione, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione ma il dichiarante dovrà allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un proprio valido documento di identità.

La richiesta, pena il mancato accoglimento, oltre ad essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, dovrà recare l'esatta indicazione della denominazione, della natura giuridica, della sede legale e del recapito del soggetto richiedente.

La richiesta dovrà essere corredata, in copia conforme, da quanto segue:

**A) Per enti, associazioni, comunità, associazioni riconosciute e non:**

- Atto costitutivo e statuto, unitamente al verbale dell'ultimo rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi e l'ultimo verbale di nomina del rappresentante legale.

Per le cooperative sociali:

- Atto costitutivo e statuto, unitamente al verbale dell'ultimo rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, l'ultimo verbale del rappresentante legale e il certificato di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio, sezione cooperative a mutualità prevalente, secondo quanto disposto dal Decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive.

Per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991, n. 266 e ss.mm.ii.:

- Atto costitutivo e statuto, unitamente all'ultimo verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, l'ultimo verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto di iscrizione al Registro Regionale, sezione provinciale, delle Organizzazioni di volontariato

Per le comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n.309:

- Atto costitutivo e statuto, unitamente all'ultimo verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, l'ultimo verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto di riconoscimento come ente ausiliario della Regione o dello Stato.

Per le ONLUS:

- Atto costitutivo e statuto, unitamente all'ultimo verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, l'ultimo verbale di nomina del rappresentante legale, l'iscrizione dell'organizzazione all'anagrafe delle ONLUS dell'Agenzia delle Entrate così come stabilito dal Decreto Ministeriale 18 luglio 2003, n.266 "Attività di controllo nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

**B) Dichiarazione resa dal rappresentante legale ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, con la quale il richiedente:**

1. dichiara di non trovarsi in condizioni di incapacità giuridica e incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di essere in regola con la normativa vigente in materia antimafia;
2. si obbliga ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti del soggetto richiedente, le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;

3. si obbliga ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
4. dichiara di essere a conoscenza dei luoghi o dell'immobile del quale si richiede la concessione e di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'espletamento dell'attività;
5. si obbliga a comunicare costantemente e immediatamente all'Ente qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell'attività;
6. dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
7. dichiara di essere in regola con le norme di cui alla legge n° 68/1999 s.m.i. in materia di diritto al lavoro dei disabili;
8. dichiara di assumersi l'onore delle spese per la manutenzione straordinaria dell'immobile e delle relative utenze e servizi a rete;
9. dichiara di accettare i locali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
10. dichiara di non aver assunto alle proprie dipendenze o conferito incarichi a dipendenti della ex Provincia di Reggio Calabria cessati dal rapporto di pubblico impiego, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della ex Provincia di Reggio Calabria, secondo le indicazioni dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001;
11. dichiara di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettarne tutti i contenuti senza condizioni e riserve.

**C)** Il progetto di utilizzazione del bene del quale si richiede la concessione redatto e sottoscritto dal rappresentante legale, con allegata una dettagliata relazione descrittiva delle attività che si intendono realizzare, della loro ricaduta sul territorio, il relativo crono programma e il piano finanziario contenente l'impegno ad assumersi l'onere di sostenere le eventuali spese straordinarie. E' necessario altresì indicare e documentare la provenienza delle somme che si intendono impiegare per l'utilizzazione del bene.

**D)** Eventuale relazione analitica descrittiva delle attività svolte nell'ultimo triennio dal soggetto richiedente, redatta e sottoscritta dal rappresentante legale\_

**E)** Eventuale relazione analitica descrittiva delle attività già svolte dal soggetto richiedente in materia di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, redatta e sottoscritta dal rappresentante legale.

In riferimento ai punti D) e E) è necessario indicare in ciascuna relazione:

1. La tipologia di servizio e destinatari;
2. I committenti per i quali si è svolto il servizio (Enti Locali, altro);

3. La data di inizio e di scadenza dell'affidamento:
    - a) Numero totale di mesi in gestione
    - b) Estremi dell'atto di affidamento ed eventuali revoche
  4. L'elenco nominativo e aggiornato dei soci e degli amministratori del soggetto richiedente;
  5. La nomina del responsabile del progetto;
  6. Piano finanziario.
12. Tutta la documentazione presentata per richiedere la concessione del bene immobile e/o mobile registrato confiscato, oltre che in formato cartaceo, dovrà essere inoltrata anche su supporto informatico durevole (CD) contenente l'apposita dichiarazione che il contenuto è conforme all'originale in formato cartaceo.\*

*\*comma modificato con delibera CM n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

### **Art. 8 - Procedimento di concessione beni immobili confiscati**

1. Il Settore della Città Metropolitana di Reggio Calabria competente in materia, per la concessione dei beni immobili confiscati provvederà alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 7.
2. I soggetti interessati dovranno presentare domanda di concessione in uso entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sull'albo on-line della Città Metropolitana.
3. Il Dirigente della Città Metropolitana del Settore competente in materia, decorso il termine perentorio stabilito nell'avviso pubblico, provvederà alla disamina della documentazione pervenuta attestando il rispetto dei tempi e dei modi di presentazione della domanda di concessione in uso.
4. Qualora risulti necessario, il Dirigente potrà richiedere:
  - il parere favorevole al Dirigente del Settore tecnico dell'Ente competente per la conformità tecnica dei progetti di riutilizzo dei beni immobili, allegati alle singole domande;
  - la conformità, al Dirigente del Settore tecnico dell'Ente, dei progetti di fattibilità di riutilizzo dei beni immobili che prevedono modifiche urbanistiche che migliorino l'efficienza della gestione del bene stesso;
  - la conformità, al Dirigente del Settore tecnico dell'Ente, dei progetti di fattibilità rispetto a quanto indicato nel decreto di destinazione del bene;

- la fattibilità del piano finanziario attestato dal Dirigente del Settore tecnico dell'Ente;

5. All'esito dell'istruttoria il Dirigente competente provvede a trasmettere a ciascun componente della Commissione, preferibilmente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica di ciascun membro, le domande in regola con le modalità, i termini e la documentazione previsti nell'avviso pubblico e conformi ai pareri tecnici di cui al comma 4, ove previsti, unitamente alla richiesta di convocazione per il prescritto parere.\*

6. Al termine dell'attività di valutazione delle domande da parte della Commissione Beni Confiscati, il Segretario invierà al Sindaco Metropolitan copia del verbale della Commissione. Il Sindaco Metropolitan, qualora non intenda discostarsi dal parere reso dalla Commissione, comunicherà al Dirigente del Settore competente di procedere alla predisposizione dell'atto deliberativo da adottare. In caso di scelta di soggetto diverso da quello prescelto dalla Commissione, ma che abbia presentato domanda nei termini, il dirigente del Settore competente per materia predisporrà la proposta deliberativa sindacale, dando atto della diversa scelta operata dal Sindaco e delle relative motivazioni. Nel contempo l'Ufficio del medesimo Settore procederà alla richiesta della documentazione atta a verificare il possesso dei requisiti dichiarati per procedere alla stipula del contratto, che avverrà entro i trenta giorni successivi alla ricezione della documentazione completa. Nel caso in cui il soggetto assegnatario del bene non ottemperi alle richieste dell'ufficio entro i termini assegnati, preordinate alla stipula del contratto, l'assegnazione decade e si procederà con successivo atto deliberativo alla revoca della stessa per inadempimento precontrattuale da parte del soggetto beneficiario. Il soggetto richiedente dovrà produrre fac simile di polizza assicurativa all'art. 13 lett. d) con l'impegno assunto dall'assicuratore a sottoscriverla in conformità alla medesima a far data dalla stipula del contratto. In mancanza, il contratto non potrà essere stipulato.

Le spese per la registrazione del contratto sono a carico del concessionario, che provvederà a consegnarne copia conforme al dirigente del Settore competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione. \*

*\*comma modificati con delibera CM n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

## **Capo II**

### **Art. 9 - Richiesta di concessione in uso dei beni mobili iscritti in pubblici registri. Avviso pubblico - Modalità e termini**

1. La richiesta di concessione in uso dei beni mobili iscritti in pubblici registri dovrà essere presentata secondo le modalità ed i termini di cui al comma 1 - 2 - 3 e 4 dell'art. 7 del presente regolamento.

2. La domanda di concessione dovrà presentarsi con le seguenti modalità:

Ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione ma il legale rappresentante sottoscrittore deve allegare, pena di esclusione, copia fotostatica di un proprio valido documento di identità.

La richiesta, pena il non accoglimento, oltre ad essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, deve recare l'indicazione precisa della denominazione, della natura giuridica, della sede legale e del recapito dell'ente richiedente.

Alla richiesta dovrà essere allegato, in copia conforme, quanto previsto all'art. 7 comma 5 lett. A del presente Regolamento.\*

Dovrà altresì essere allegata una dichiarazione resa dal rappresentante legale del soggetto richiedente ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, con allegata fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità, con la quale manifesta:

- Di non trovarsi in condizioni di incapacità giuridica e incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di essere in regola con la normativa vigente in materia antimafia;
- Si obbliga ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti del soggetto richiedente, le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;
- È a conoscenza delle condizioni e dello stato in cui si trova il bene mobile iscritto in pubblici registri del quale si richiede la concessione e di accettarne lo stato di fatto e di diritto in cui si trova;
- Di assumersi l'onore delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene mobile iscritto in pubblico registro;
- Di assumersi l'onere del pagamento della tassa di proprietà, in caso di applicazione della stessa, della assicurazione per la responsabilità civile, contro l'incendio ed il furto nonché di assumersi l'onere di tutti gli altri costi di gestione;
- Di assumersi l'onere di aggiornare i documenti di circolazione, per le auto e i motoveicoli, o altri beni mobili iscritti in pubblici registri, secondo le modalità richieste dalla legge, con conseguenti oneri a proprio carico, e di trasmettere la relativa documentazione in copia conforme al Dirigente del Settore competente per materia;
- Di dichiarare le finalità di utilizzazione del bene del quale si richiede la concessione

redatto e sottoscritto dal rappresentante legale e di impegnarsi ad utilizzare il bene esclusivamente per tali specifiche finalità.

*\*comma modificato con delibera CM n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

### **Art. 10 - Procedimento concessione beni mobili in pubblici registri**

1. Il Settore della Città Metropolitana di Reggio Calabria competente in materia, per la concessione dei beni mobili iscritti in pubblici registri, provvederà alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico, secondo quanto stabilito dagli articoli 7 e 9.
2. I soggetti interessati dovranno presentare domanda di concessione in uso entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sull'albo on-line della Città Metropolitana.
3. All'esito dell'istruttoria il Dirigente competente provvede a trasmettere a ciascun componente della Commissione, preferibilmente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica di ciascun membro, le domande in regola con le modalità, i termini e la documentazione previsti nell'avviso pubblico.\*
4. Al termine dell'attività di valutazione delle domande da parte della Commissione Beni Confiscati, il Segretario provvede a trasmettere al Sindaco metropolitano il verbale della riunione nella quale è stato individuato il soggetto beneficiario meritevole di ricevere in assegnazione il bene mobile registrato oggetto dell'avviso pubblico.\*
5. Il Sindaco metropolitano, preso atto del parere emanato dalla Commissione di cui all'art. 6, provvede alla assegnazione del bene con apposita Delibera sindacale. Nel caso di assegnazione del bene a soggetto diverso da quello indicato dalla Commissione Beni Confiscati, la Delibera sindacale deve adeguatamente motivare le ragioni della scelta.\*

*\*comma modificati con delibera CM n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

## **Capo III**

### **Art. 11 - Parametri per la valutazione delle domande**

1. La "Commissione per la concessione dei beni confiscati alla 'ndrangheta ed alle altre forme di criminalità organizzata" decide a maggioranza dei suoi componenti, rendendo pareri obbligatori non vincolanti.
2. Per i beni immobili la Commissione decide sulla base dei seguenti elementi:
  - il progetto di utilizzazione del bene e la relazione descrittiva delle attività che si intendono realizzare e la loro ricaduta sul territorio in termini di intervento di

sviluppo locale, così come declinato all'articolo 1;

- la eventuale relazione analitica descrittiva delle attività svolte nell'ultimo triennio dal soggetto richiedente;
- la eventuale relazione analitica descrittiva delle attività già svolte dal soggetto richiedente in materia di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- i soggetti coinvolti nell'iniziativa e soggetti destinatari delle attività;
- i progetti di fattibilità di riutilizzo dei beni immobili che prevedono modifiche urbanistiche che migliorino l'efficienza della gestione del bene stesso al fine di riqualificarlo rispetto all'art. 1;
- la eventuale disponibilità ad effettuare opere di manutenzione straordinaria;

## **Art. 12 - Concessione beni immobili e beni mobili in pubblici registri**

1. I rapporti tra concedente e concessionario sono disciplinati da apposito contratto, sottoscritto tra il Dirigente del Settore competente in materia ed il legale rappresentante dell'Ente concessionario, contenente almeno i patti e le condizioni prescritte dal vigente codice delle leggi antimafia.

2. L'adozione del provvedimento di concessione resta comunque condizionato all'acquisizione delle informazioni prefettizie sui soggetti selezionati e deve prevedere a carico del concessionario quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.”

3. . Decorso il termine di cui al comma 3 dell'art.92 del D.L.vo n. 159/2011 (come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.b) del D.L.vo n. 153/2014) il bene può essere assegnato anche in assenza dell'informazione antimafia, sotto condizione risolutiva della revoca della concessione e del recesso dal contratto e senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.\*

*\*art. modificato con delibera CM n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

## **Art. 13 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto:

- a) a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- b) all'impiego ed all'eventuale recupero strutturale e funzionale ed adeguamento normativo, con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria a propria cura e spese, previo espresso atto di assenso dell'Ente proprietario, del bene concesso per la realizzazione delle attività fissate nel contratto;
- c) a presentare all'Ente, con cadenza annuale, un riepilogo delle attività svolte ed un programma delle attività che si intendono svolgere;

**d)** a stipulare polizza assicurativa per incendio (che assicuri i danni materiali e diretti al fabbricato derivante da incendio, esplosione, scoppio e altri eventi minori; fenomeni atmosferici; atti vandalici o dolosi (compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato), sciopero e tumulti popolari; fuoriuscita d'acqua a seguito di rottura o perdita di impianti idrici; correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna; crollo e collasso strutturale; terremoti; inondazione, alluvione, allagamento; che copra le spese di demolizione, sgombero, ricollocamento sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile) e responsabilità civile fabbricati (che assicuri le somme dovute a terzi dal proprietario del fabbricato a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o corporali imputabili alla proprietà dei locali medesimi) con primaria compagnia, che copra i rischi della proprietà del fabbricato concesso in locazione e/o comodato d'uso gratuito per l'intera durata della locazione e/o concessione.

**d bis)** Nel caso di beni mobili iscritti in pubblici registri l'impegno di assumersi l'onore di sostenere le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene nonché l'onere del pagamento della tassa di proprietà, in caso di applicazione della stessa, della assicurazione per la responsabilità civile, contro l'incendio ed il furto e di tutti gli altri costi di gestione;

**e)** in caso di destinazione di beni immobili confiscati per finalità lucrative della Città Metropolitana, il locatario sarà tenuto a stipulare, oltre alla polizza assicurativa di cui alla lett. d) del presente articolo, anche una polizza fideiussoria di durata annuale, con tacito rinnovo, che garantisca un importo pari a 6 (sei) mensilità del canone di locazione, in aggiunta al deposito cauzionale eventualmente previsto nello stesso contratto di locazione;

**f)** a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività cui si è obbligato;

**g)** a rispettare nella conduzione delle attività cui è obbligato le vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, nonché in materia di assistenza, previdenza e assicurazione dei lavoratori;

**h)** a informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso del bene concesso;

**i)** ad assolvere a tutte le spese per servizi a rete e utenze funzionali alla gestione del bene provvedendo ad intestare o volturare tutte le utenze a nome del soggetto concessionario;

**l)** ad informare l'Ente con la trasmissione annuale di apposito elenco nominativo, dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;

**m)** a trasmettere annualmente all'Ente copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso, completo degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano risultati raggiunti espressi in termini di bilancio sociale;

- n)** ad esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma della Città Metropolitana di Reggio di Calabria in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: “Bene, confiscato alla ‘ndrangheta, del patrimonio della Città Metropolitana di Reggio di Calabria”. Nel caso di concessione di un bene mobile registrato sia lo stemma, che la suddetta dicitura, dovranno essere inseriti negli sportelli laterali dei mezzi ricevuti in concessione e/o comunque in un posto ben visibile;
- o)** ad inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma della Città Metropolitana di Reggio di Calabria in alto al centro;
- p)** a restituire i beni nella loro integrità, restando comunque il concessionario obbligato verso l'Ente al risarcimento dei danni cagionati al bene che non siano imputabili al normale deperimento per l'uso.\*

*\*art. modificato con delibera CM n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

### **Art. 14 - Durata**

1. Alla concessione deve essere apposto un termine di durata.
2. Nella determinazione del termine di durata si dovrà tenere in considerazione l'impegno economico che il concessionario dovrà affrontare per l'attuazione dell'ipotesi progettuale proposta finalizzata al miglioramento e allo sviluppo del bene.
3. Di norma la concessione avente ad oggetto i beni immobili non può essere rilasciata per un periodo inferiore a 6 anni (sei) e superiore a 20 (venti) anni, mentre la concessione relativa ai beni mobili registrati non può essere rilasciata per un periodo inferiore a 3 anni (tre) e superiore a 10 (dieci) anni.
4. La concessione può essere rinnovata previa richiesta di rinnovo, compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente concessionario, indirizzata alla Città Metropolitana di Reggio Calabria almeno sei mesi prima della scadenza.
5. Il Settore competente in materia provvederà al rinnovo, successivamente all'acquisizione della deliberazione del Sindaco della Città Metropolitana in ordine alla permanenza dell'interesse pubblico perseguito attraverso l'attività propria del progetto condotto dal concessionario.
6. La concessione può essere revocata anche prima della scadenza per le motivazioni di preminente interesse pubblico, stabilite d'intesa con il nucleo di supporto della Prefettura - U.T.G., con termine di preavviso al concessionario di almeno 6 (sei) mesi.

## **Art. 15 - Divieto di sub-concessione e di cessione del contratto**

1. Il concessionario non può sub-concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.
2. In caso di inosservanza dei suddetti divieti, la concessione verrà revocata.

## **Art. 16 - Controlli**

1. E' rimesso al Settore competente in materia, anche attraverso la Polizia Metropolitana, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. A tale scopo, il Settore competente in materia può, in ogni momento, procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori della permanenza dei requisiti e delle qualità che hanno dato titolo al rilascio della concessione. In ogni caso, tale attività di verifica deve essere espletata obbligatoriamente almeno una volta l'anno.
3. Il Consiglio Metropolitan ha diritto di convocare il Presidente della Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, affinché relazioni circa l'attività svolta dalla Commissione stessa e circa le attività svolte dal soggetto concessionario sul bene immobile e/o bene mobile registrato oggetto della concessione, fermo restando il diritto/dovere di ogni Consigliere Metropolitan di verificare, a norma di legge, la corrispondenza dell'attività svolta dal concessionario rispetto alla proposta approvata dalla Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

## **Art. 17 - Potere sanzionatorio**

1. La concessione sarà dichiarata decaduta, previa contestazione, quando il concessionario contravvenga anche ad una sola delle disposizioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, alle disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, al progetto approvato oppure metta in essere atti, iniziative, sia sul bene concesso in uso che al di fuori di esso, che contravvengano al ruolo ed alla collocazione anti-mafiosa dell'Ente concedente.
2. La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità e il rapporto risolto immediatamente, nei seguenti casi:
  - a) qualora dalle informazioni acquisite dalla Prefettura, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a

- carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti da parte di organizzazioni criminali nello svolgimento della propria attività;
- b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della vigenti leggi in materia, la concessione;
  - c) qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Ente concedente, il contratto o costituisca di fatto sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;
  - d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dal Sindaco della Città Metropolitana su proposta del settore competente in materia che ne curerà l'istruttoria;
  - e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
  - f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo criminale;
  - g) qualora il concessionario non abbia utilizzato il bene secondo il progetto presentato per il quale ha ottenuto la concessione entro 1 anno dal relativo provvedimento;
  - h) qualora il concessionario, in caso di terreno ricevuto in concessione, abbia effettuato sulla superficie dello stesso, opere murarie e/o altre costruzione non previste nel progetto presentato;
  - i) qualora l'ente concessionario non consegua l'oggetto sociale per il quale è stato costituito oppure quando sopravviene l'impossibilità di conseguirlo, nonché negli altri casi di cui all'art. 2272 del Codice Civile;
3. La decadenza comunque pronunciata non dà diritto ad alcuna forma di indennizzo a favore del concessionario.

### **Art. 18 - Azione risarcitoria**

1. La violazione degli articoli 13 e 14 del presente regolamento, a seguito della decorrenza della concessione e dell'esercizio del potere sanzionatorio, comporta da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria l'immediata richiesta di risarcimento danni nei confronti del concessionario.
2. Il concessionario che sia stato dichiarato decaduto da precedente concessione per negligenza, responsabilità e violazione di legge non potrà presentare alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, salvo pronunce favorevoli dell'A.G., altre richieste

di concessione.

### **Art. 19 - Utilizzo della piattaforma dei beni confiscati**

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, in attuazione delle finalità di cui al presente regolamento, mette a disposizione di tutti i Comuni facenti parte dell'area metropolitana il portale web "*beni comuni e confiscati*" della Città Metropolitana di Reggio Calabria (<http://www.cittametropolitana.rc.it>) all'interno della relativa sezione e previa creazione di apposito profilo sulla piattaforma.
2. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche ed umane, in attuazione di quanto statuito dall'art. 1, dall'art. 10 comma primo lett. k) ed in particolare dall'art. 19 dello Statuto approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n° 1 del 29 dicembre 2016, su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni dell'area metropolitana fornisce, attraverso l'Ufficio Beni Confiscati della Città Metropolitana, l'assistenza tecnica ed amministrativa necessaria al Comune richiedente per presentare una manifestazione di interesse finalizzata ad ottenere dalla Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati l'assegnazione e l'utilizzazione per scopi istituzionali e/o sociali di uno o più beni immobili e/o beni mobili registrati confiscati alla criminalità organizzata.
3. Nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, qualora il Comune dell'area metropolitana non sia dotato di un proprio regolamento in materia di gestione e concessione dei immobili beni confiscati alla criminalità organizzata, potrà deliberare il richiamo alle disposizioni previste nel presente Regolamento con apposito atto deliberativo da adottare nelle forme di legge.

## **TITOLO III**

### **Art. 20 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente la concessione in uso dei beni immobili e dei beni mobili registrati, nonché ai fini della interpretazione delle norme del presente regolamento, il foro competente è quello di Reggio Calabria.

### **Art. 21 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 gg. dalla data di esecutività della delibera di adozione e sarà pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana e sostituirà ogni altro atto regolamentare sulla stessa materia in precedenza approvato.
2. Per quanto qui non espressamente previsto valgono le leggi vigenti in materia.

## **Art. 22 - Norma transitoria e finale**

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Sindaco della Città Metropolitana provvede alla nomina della "*Commissione per la concessione dei beni confiscati alla 'ndrangheta ed alle altre forme di criminalità organizzata*" emanando apposito decreto.
2. Con l'approvazione del presente regolamento, decadono da ogni loro funzione i componenti della Commissione Beni confiscati nominati con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana n° 15 del 31 marzo 2017.
3. Le concessioni di diritto stipulate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dai provvedimenti relativi, restando comunque soggette alle cause di decadenza e di revoca di cui agli articoli 14, 15 e 17 del presente regolamento.